

ROSANNA ORTU

*MARIANO IV E L'ABOLIZIONE DELLA SERVITU'
NEL GIUDICATO D'ARBOREA*



A.D. MDLXII

ARCHIVIO STORICO E GIURIDICO SARDO DI SASSARI
SASSARI 2012

**Estratto da
n. 17
dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari
(2012)**

ISSN - 2240-4864

Reg. Trib. di Sassari n. 111 del 26.1.1974

Rosanna Ortu

MARIANO IV E L'ABOLIZIONE DELLA SERVITÙ NEL GIUDICATO DI ARBOREA*.

SOMMARIO: 1. “... *liberabat ad imperpetuum omnes servos sardos*”: linee dell’esposizione. – 2. Da Tharros al Giudicato d’Arborea: a) condizione giuridica del *servus* nel diritto romano. – 3. b) La tutela dei “nuclei familiari servili” della Sardegna nella costituzione di Costantino CTh. 2.25.1. – 4. I servi nel Giudicato d’Arborea: regolamentazione giuridica e condizione sociale nei documenti del Condaghe di S. Maria di Bonarcado. – 5. Conclusioni. Le conseguenze dell’abolizione della servitù nel Giudicato d’Arborea: liberi e servi nel cap. 197 della *Carta de Logu* d’Arborea.

1. “... liberabat ad imperpetuum omnes servos sardos”: *linee dell’esposizione*

“*Liberabat ad imperpetuum omnes servos sardos*” è la significativa espressione, tratta dalla testimonianza giudiziaria resa da Pietro Barenis, mercante maiorchino a Bosa, in uno dei processi per “fellonia”, istruiti dai re d’Aragona dal 1353 al 1393, nei confronti degli Arborea, i c.d. *Processos contra los Arborea* (oggi conservati nell’Archivio della Corona d’Aragona: A.C.A.–P.A.). In particolare, nella testimonianza in oggetto, si fa riferimento agli avvenimenti del 1353, anno in cui Mariano IV, Giudice d’Arborea, liberò in perpetuo “*omnes servos sardos*”:

A.C.A., P.A. V, 92-93: *Petrus Barenis, mercator Maiorice in Bosa ... interrogato dixit quod Iohannes Ligia, maior camere iudicis Arboree, portaverat licteras cum sigillis pendentibus dicti iudicis per quos iudex infranquabat et liberabat ad imperpetuum omnes servos sardos, et omnes alios qui nunc erant servi faciebat immunes ab omnibus servitiis ad quatuordecim annos si vellent esse contra Catalanos...*

Dalla testimonianza del mercante maiorchino apprendiamo che il Giudice d'Arborea, avvalendosi del suo *maior camere* Giovanni Ligia, faceva portare delle lettere munite del sigillo pendente giudicale¹, con le quali affrancava e liberava in perpetuo tutti i servi sardi. Inoltre, rendeva immuni dai servigi per 14 anni tutti gli altri, che in quel momento erano servi, se avessero preso partito contro i Catalani.

Dalla lettura del testo emergono dati assai interessanti. Anzitutto, viene data notizia dell'emanazione da parte di Mariano IV di «una bolla incentivante (pergamena munita di sigillo pendente)»² - e qui ho riferito le parole del Casula - con cui il giudice statuiva l'abolizione in perpetuo, per i

* Il testo qui pubblicato contiene la relazione, nella sua stesura originaria (con la sola integrazione di un apparato minimo di fonti e dottrina), letta nel Convegno di studi in occasione del trentesimo anniversario dell'istituzione della provincia di Oristano, sul tema "Oristano e il suo territorio dalle origini alla IV provincia", Oristano, 20-24 ottobre 2004, organizzato dalla Provincia di Oristano, dall'Università degli Studi di Sassari e dal Comune di Oristano.

¹ A proposito dei sigilli giudicali e delle loro tipologie, rinvio a F.C. CASULA, *Cultura e scrittura al tempo della Carta De Logu*, in AA.Vv., *Il mondo della Carta De Logu*, Cagliari, 1979, 73 ss., 94 ss.

² F.C. CASULA, voce *Servitù*, in *Dizionario storico sardo*, Sassari 2001, 1662.

servos sardos, dell'istituto della servitù, mentre a tutti gli altri servi, e cioè - a mio avviso - quelli non sardi, veniva garantita l'immunità dai servizi per un lungo periodo di tempo, se si fossero schierati contro i Catalani.

Appare evidente anche la motivazione che indusse il Giudice d'Arborea a liberare *omnes servos sardos*: infoltire con uomini affrancati ed armati i suoi contingenti militari all'apertura delle ostilità contro i Catalano-Aragonesi³.

La decisione di Mariano IV di abolire la servitù nei territori del Giudicato d'Arborea e in quelli successivamente incorporati, comportò profondi mutamenti nel tessuto sociale: «si trattava – come scrivono Carla Ferrante e Antonello Mattone – di una riforma di enorme portata per i villaggi giudicali, che stravolgeva gerarchie sociali consolidate da tempo immemorabile»⁴. Si rese pertanto necessario un adeguamento legislativo che tenesse conto della nuova realtà economico-sociale, non più basata sulla prevalenza della manodopera servile. Una parte della dottrina ritiene che nel periodo tra il 1367 il 1376 Mariano IV «promulgò ... una prima redazione dello statuto arborense da cui erano già state espunte tutte le norme consuetudinarie riferite ai servi e alla servitù»⁵; altri invece hanno ritenuto che il Giudice dovette procedere ad un aggiornamento della sua *Carta de Logu*⁶, «cancellando dalle norme i riferimenti ai servi»⁷.

³ Cfr. F.C. CASULA, voce *Servitù*, cit., 1662; C. FERRANTE - A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, In *Diritto @ Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, III, 2004, 1 ss.

⁴ C. FERRANTE - A. MATTONE, *Le comunità rurali*, cit., 40.

⁵ C. FERRANTE - A. MATTONE, *Le comunità rurali*, cit., 40.

⁶ A proposito della *Carta de Logu*, vedi M. BELLOMO, La “*Carta de Logu*” di Arborea nel sistema del diritto comune del tardo Trecento, in *Rivista internazionale di diritto comune* V, 1994, 7 ss. Per gli influssi

In questo mio intervento, al fine di evidenziare la portata innovativa del provvedimento del 1353 di Mariano IV, vorrei analizzare la valenza giuridica del termine *servus* nel diritto romano e nell'ordinamento giuridico del Giudicato d'Arborea, seguendo un percorso ideale e temporale che inizia nella città di *Tharros* dell'età romana e termina nell'*Aristanis* del periodo giudiciale.

Pertanto, tratterò qui di seguito della condizione giuridica del *servus* nel diritto romano e bizantino, riservando particolare attenzione al contenuto di una Costituzione dell'Imperatore Costantino, riportata in CTh. 2.25.1, mirante a tutelare l'unità dei "nuclei familiari servili" della Sardegna; passerò poi a delineare la condizione giuridica e sociale dei servi nel Giudicato d'Arborea, sulla base di ciò che emerge dall'analisi dei documenti del Condaghe di S. Maria di Bonarcado; infine, concluderò il mio intervento esaminando brevemente le conseguenze economico-sociali derivanti dall'abolizione della servitù da parte di Mariano IV.

2. Da Tharros al Giudicato d'Arborea: a) condizione giuridica del servus nel diritto romano

Dal III sec. a.C. fino al III sec. d.C., il lavoro servile, come è noto, rappresentò il fulcro dell'economia di Roma. Con l'annessione di nuovi territori alla *civitas* romana e con la conseguente estensione dei confini dell'*imperium* del popolo romano, andarono rapidamente formandosi grandi

del diritto romano sulla Carta de Logu rinvio in particolare a F. SINI, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino, 1997.

⁷ F.C. CASULA, voce *servo*, in *Dizionario*, cit., 1662 ss.

proprietà fondiaria il cui sfruttamento fu garantito dall'impiego massiccio di manodopera servile⁸. Per mezzo di questa forza lavoro gli antichi imprenditori romani organizzarono, inoltre, forme specifiche, talvolta anche assai complesse, di attività produttive, che traevano originalità e consistenza proprio dall'apporto del lavoro servile⁹.

Lo sfruttamento metodico del lavoro dei servi in Sardegna¹⁰ era già conosciuto e applicato dai Cartaginesi, nel periodo della loro dominazione sull'isola, che durò circa 271 anni¹¹.

Nel momento in cui i Romani conquistarono i territori isolani, nel 237 a.C., fecero tesoro dell'esperienza dei Cartaginesi e consolidarono un sistema economico basato principalmente sul lavoro servile, anche perché il basso indice demografico non consentiva assolutamente la concorrenza del lavoro libero per lo sfruttamento dei territori incolti¹². Non a caso, il momento di maggiore benessere economico di *Tharros* coincise con la fase di passaggio dalla dominazione cartaginese a quella romana (IV-III sec. a.C.)¹³. E *Tharros* era uno dei più antichi stanziamenti fenici nell'isola, importante centro commerciale nelle rotte del

⁸ Cfr. R. ORTU, *'Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores'*. *Ricerche in tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi*, Torino, 2001, IX.

⁹ Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 177 ss. Vedi anche R. ORTU, *'Qui mancipia vendunt'*, cit., IX s.

¹⁰ C. BELLINI, *La Sardegna e i sardi nella civiltà dell'Alto Medioevo*, Cagliari, 1973, 50 ss.

¹¹ F.C. CASULA, *Cultura e scrittura*, cit., 73 ss.

¹² C. BELLINI, *La Sardegna*, cit., 50 ss.

¹³ Cfr. P. MELONI, *La Sardegna romana*², Sassari, 1990, 67 ss, 91 ss.

Mediterraneo occidentale¹⁴, nonché sede iniziale dei giudici d'Arborea prima del loro trasferimento ad Oristano, risalente probabilmente al 1070 circa¹⁵. L'economia basata sull'impiego di manodopera servile acquistò progressivamente in Sardegna un carattere di stabilità e si perpetuò nei secoli¹⁶.

Per passare ora all'esame delle caratteristiche della *servitus* e alla descrizione della condizione giuridica dei *servi* nell'antica Roma e nei territori ad essa sottoposti, ricordiamo che nel diritto romano la *servitus*¹⁷ era un istituto del *ius*

¹⁴ E. PAIS, *Storia della Sardegna e della Corsica sotto il dominio romano*, Roma, 1923, 77 ss.; P. MELONI, *La Sardegna*, cit., 67 ss, 91 ss.

¹⁵ R. CARTA RASPI, *Mariano IV: Conte del Goceano, Visconte di Bas, Giudice d'Arborea*, Oristano, 2001, 63 ss..

¹⁶ C. BELLINI, *La Sardegna*, cit., 50 ss.

¹⁷ In tema di schiavitù vedi H. BELLEN – H. HEINEN, *Bibliographie zur antiken Sklaverei*, I-II, Stuttgart, 2003, ivi lett. precedente. Tra i più recenti vedi Y. ROTMAN, *Les esclaves et l'esclavage. De la Méditerranée antique à la Méditerranée médiévale*, Paris, 2004; E. HERRMANN-OTTO, *Sklavenkinder in Recht, Ökonomie und Gesellschaft des Römischen Reiches*, in *RIDA*, LI, 2004, 167; EAD., *Sklaverei und Freilassung in der Griechisch-Römischen Welt*, Hildesheim, 2009; S. KNOCH, *Sklavenfuersorge in Römischen Recht. Formen und Motive*, Hildesheim, 2005; A. MAFFI, *Le butin humain dans le monde ancien. normes et pratiques de la guerre et de la rançon*, in *Hypothèses*, I, 2006, 307 ss.; J. ANDREAU, R. DESCAT, *Esclave en Grèce et à Rome*, Paris, 2006; P. DU BOIS, *Slavery: antiquity and its legacy*, Oxford-New York, 2010. Per un quadro più completo, rinvio ai volumi più recenti degli Atti dei Convegni GIREA: *Esclavage antique et discriminations socioculturelles. Actes du XXVIII^e Colloque International du Groupement International de Recherche sur l'Esclavage Antiquè (Mytilène, 5-7 décembre 2003)*, a cura di A. Anastasiadis, P. Doukellis, BERN, 2005; *Peur de l'esclave - peur de l'esclavage en Méditerranée ancienne (discours, représentations, pratiques). Actes du XXIX^e Colloque du Groupe International de Recherche sur l'Esclavage dans l'Antiquité, Rethymnon, 4-7 nov. 2004*, a cura di A. Serghidou, Besancon, 2007; *Dipendenza ed emarginazione nel Mondo Antico e Moderno. XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A., Napoli- Ascea 30 Settembre- 3 Ottobre 2009*, a cura di F. Reduzzi Merola, Napoli, 2010.

*gentium*¹⁸, come scrive Fiorentino in D. 1.5.4.1:

D. 1.5.4.1 (*Florentinus libro nono institutionum*): *Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur*¹⁹.

¹⁸ Tra gli innumerevoli studi sul *ius gentium*, rinvio, per una prima lettura, ai lavori di G. LOMBARDI, *Ricerche in tema di ius gentium*, Milano 1946; ID. *Il concetto di "ius gentium"*, Roma 1947. Ma vedi anche C.A. MASCHI, *Istituti accessibili agli stranieri e «ius gentium»*, in *Jus* 13, 1962, 368 ss.; TH. MAYER-MALY, *Das ius gentium bei den Späteren Klassikern*, in *Iura*, XXXIV, 1983, 91 ss.; P. CATALANO, *Ius romanum. Note sulla formazione del concetto*, in *La nozione di "romano" tra cittadinanza e universalità, Da Roma alla terza Roma, Atti del II Seminario internazionale di studi storici*, 21- 23 aprile 1982, Napoli, 1984, 531 ss.; ID., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*. I, Torino, 1990; F. SITZIA, *Romanità dell'impero: ius civile e ius gentium*, in *La nozione di "romano" tra cittadinanza e universalità*, cit., 263 ss.; M. KASER, *Ius gentium*, Köln-Weimar-Wien-Böhlau 1993; K.H. ZIEGLER, *Ius gentium als Völkerrecht in der Spätantike*, in *Collatio Iuris Romani. Melanges H. Ankum*, II, Amsterdam, 1995, 665 ss.; M. TALAMANCA, *Ius gentium da Adriano ai Severi*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno, Incontri di studio*, Napoli, gennaio- novembre 1996, Napoli, 1998, 191 ss.; W. WALDSTEIN, *Ius Gentium und das Europaeische Ius Commune*, in *Index*, XXVI, 1998, 453 ss.; ID., *Natura debere, Ius Gentium und Natura Aequum im Klassischen Roemischen Recht*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, 429 ss.; R. FIORI, *Ius civile, ius gentium, ius honorarium: il problema della recezione dei iudicia bonae fidei*, in *BIDR*, CI- CII, 1998-1999, 165 ss.; A. ZACK, *Studien zum "Römischen Völkerrecht". Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beeidigung und Ratifikation Zwischenstaatlicher Verträge, Internationale Freundschaft und Feindschaft Während der Roemischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats*, Göttingen, 2001.

¹⁹ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., col. 2175, fr. 25. A della contrapposizione tra *ius gentium* e *natura* vedi G. LOMBARDI, *Il concetto di "ius gentium"*, cit., 159. Inoltre si rinvia a: E. LEVY, *Natural law in Roman thought*, in *SDHI* 15, 1949, 13 s.; R. VOGGENSPERGER, *Der Begriff des «ius naturale» im römischen Recht*, Basel 1952, 19 ss.; A. BURDESE, *Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *RISG* 7, 1954, 407 ss.; J. MODRZEJEWSKI, 'Aut nascuntur aut fiunt': *les schémas antiques des sources de l'esclavage*, in *BIDR* 79, 1976, 15, 20; R. LAMBERTINI, *L'etimologia di 'servus' secondo i giuristi romani*, in *Sodalitas*, V, Napoli 1984, 2385 ss.; E. HERRMANN-OTTO, *Ex ancilla natus. Untersuchungen zu den 'hausgeborenen' Sklaven und Sklavinnen im Westen des römischen*,

Dal frammento del giurista apprendiamo che la *servitus* era una situazione del *ius gentium*, per cui qualcuno, *contra naturam*²⁰, è assoggettato al dominio altrui. Il collegamento della *servitus* con la natura e il *ius naturale*²¹ viene maggiormente esplicito da Ulpiano, in un passo in cui il giureconsulto tratta principalmente della nozione di *manumissio*:

D. 1.1.4 (*Ulpianus libro primo institutionum*): ... *Quae res a iure gentium originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse*

Stuttgart 1993, 23, 23 n. 100; M. KASER, *Ius gentium*, cit., 76; W. WALDSTEIN, *Jus naturale im nachklassischen römischen Recht und bei Justinian*, cit., 1 ss. Da ultima vedi R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012, 17 ss.

²⁰ Al riguardo, vedi G. NOCERA, *Ius naturale nella esperienza giuridica romana*, cit., 6: «I Digesti portano che fra le varie accezioni del diritto vi è quella del diritto che è sempre conforme all'equo e al buono come il *ius naturale* ... Svolgendosi, poi, così nelle Istituzioni come nei Digesti i criteri di caratterizzazione del diritto delle genti, vi si precisa che la guerra, la prigionia, la schiavitù sono, sì, istituti conformi ai costumi dei popoli, ma sono anche contrari al *ius naturale*, dato che per il diritto naturale alle origini tutti gli uomini nascevano liberi».

²¹ In merito a *ius naturale* e *servitus*: M. VOIGT, *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, II, cit., 862; A. BURDESE, *Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica*, cit., 407 ss.; G. NOCERA, *Ius naturale nella esperienza giuridica romana*, cit., 6; G. MOSCHETTI, *Eticità della glossa d'Accursio sotto l'aspetto della libertà dell'uomo*, in *SDHI* 35, 1969, 41 ss.; M. KASER, *Ius gentium*, cit., 78; A. MANTELLO, *Beneficium servile, debitum naturale: Sen., de ben. 3.18.1 ss., D. 35.1.40.3 Iav., 2 ex post Lab.*, Milano, 1979; E. CAVALLINI, *Legge di natura e condizione dello schiavo*, in *Labeo* 40, 1994, 72 ss.

servi.

Dalla lettura del testo emerge che il *ius naturale* ignorava la *servitus*: tutti gli uomini, per il diritto naturale nascevano liberi. Per il giurista severiano, la *servitus*, prese origine dal *ius gentium*, nell'ambito del quale coloro che con un unico e naturale nome venivano chiamati *homines*, iniziarono ad essere distinti in tre generi: i liberi, il genere ad essi contrario, i *servi*, e il terzo genere, i liberti, cioè coloro che hanno cessato di essere *servi*.

Nella riflessione dei giuristi romani in tema di *servitus* è possibile scorgere anche alcuni tentativi di definizione del termine *servus*. Al riguardo, rinvio brevemente al contenuto di due frammenti, uno di Pomponio:

D. 50.16.239.1 (*Pomponius libro singulari enchiridii*):
'Servorum' appellatio ex eo fluxit, quod imperatores nostri captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent.

e l'altro di Fiorentino:

D. 1.5.4.2 (*Florentinus libro nono institutionum*): *Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent.*

I due frammenti, di contenuto speculare²², riguardano l'etimologia del termine *servus*. Secondo quanto scrivono i due giuristi, il sostantivo *servus* derivava dall'uso da parte dei comandanti militari di vendere i prigionieri di guerra

²² Rinvio a S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, cit., 122.

(*captivi*) “con-servandoli”, piuttosto che procedere alla loro uccisione. Al di là dell’esattezza e della attendibilità dell’origine semantica²³, mi pare interessante sottolineare che nei due testi si fa riferimento al superamento del principio arcaico secondo cui i vinti erano messi a morte dai vincitori.

I due frammenti alludono implicitamente anche ad una delle due cause di servitù *iuris gentium* previste nel diritto romano, come attesta il giurista Marciano in D. 1.5.5.1:

D. 1.5.5.1 (*Marcianus libro primo institutionum*): *Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur.*

La *captivitas* e la nascita da madre schiava rappresentavano, dunque, le cause principali di asservimento sulla base del *ius gentium* nell’ambito del diritto romano. La condizione servile era dunque generata o dalla perdita della libertà per prigionia di guerra, o dall’essere partoriti da una schiava, per il principio secondo cui il nuovo nato seguiva sempre la condizione giuridica della madre al momento della nascita, se nato da nozze non legittime, e tali non potevano essere considerate le unioni fra schiavi, o fra liberi e schiave.

²³ Al riguardo, vedi B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 102 n.; S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, cit., 122.

La qualificazione del *servus* come *res* e, per essere più precisi, come *res Mancipi*, faceva sì che l'asservito fosse considerato oggetto di diritto, al pari di altri beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica:

Tit. Ulp., 19.1: *Omnes res aut Mancipi sunt aut nec Mancipi. Mancipi res sunt praedia in italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso collo domantur, velut boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec Mancipi sunt. elefanti et cameli, quamvis collo dorsove domentur, nec Mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt.*

Nel sistema giuridico romano i *servi*, come sottolinea B. Albanese «sono considerati persone (uomini, come i liberi), cui si conferisce il ruolo di oggetti, attuali o potenziali, di diritti altrui e non il ruolo di soggetti di diritti propri»²⁴.

La proprietà dei *servi* poteva trasmettersi *inter vivos*, solo mediante negozi solenni (*mancipatio*); inoltre, potevano costituire oggetto di compravendita, di legato e di eredità; potevano essere dati in usufrutto; potevano essere donati.

Al momento della loro vendita il venditore, secondo quanto disponeva l'editto degli edili curuli, era tenuto alla dichiarazione dei c.d. vizi occulti, ovvero doveva rendere noto al compratore se il *servus* fosse affetto da vizi corporali (la presenza di un *morbis* o di un *vitium*), dell'animo (la tendenza del *servus* alla fuga o a girovagare, o a tentare il suicidio), o giuridici (se il *servus* avesse commesso un cri-

²⁴ B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 102.

mine punibile con la pena capitale, se avesse subito un giudizio nozionale o se fosse stato condannato a combattere nell'arena con le belve). Il *venditor* inoltre doveva dichiarare al compratore anche la nazionalità del *servus*²⁵.

La mancanza della *libertas* faceva sì che il *servus* non potesse essere titolare di diritti e di obblighi, e ciò comportava quella che per noi oggi potrebbe essere definita come una situazione di totale incapacità sia nell'ambito del diritto pubblico, sia in quello del diritto privato. Vi sono però alcune situazioni giuridiche in cui la reificazione della condizione del *servus* sembrerebbe venir meno, per lasciare spazio alla sua qualità di *persona*: già Gaio nelle *Institutiones* ricomprendeva i *servi* nella *summa divisio personarum*²⁶.

Nell'ambito dei rapporti patrimoniali la personalità del *servus* emerge chiaramente a proposito della responsabilità addietizia²⁷. In età classica non sono rari i casi di servi che

²⁵ Su tutto ciò vedi ora R. ORTU, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino, 2008 (fonti e lett. ivi).

²⁶ Gai 1.9: *et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines > aut liberi sunt aut servi*.

²⁷ Sulla la responsabilità addietizia e l'impiego del *peculium* a fini "imprenditoriali", rinvio a F. SERRAO, *Impresa e responsabilità*, cit., 27 ss.; ID., *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I, II Ed., Napoli, 2006, 230 ss.; A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica. (II a.C.-II d.C.)*, Milano, 1984, 54 ss.; ID., voce *Peculio*, in *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Roma, 1998, 2 ss.; ID., *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, III, Napoli, 1997, 424 ss.; F. REDUZZI MEROLA, "Servo parere", cit., 98 ss.; F. DE MARTINO, *L'economia*, in *Princeps urbium. Cultura e vita sociale dell'Italia romana*, Milano 1991, 308 s.; T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, in *Memorie Acc. Lincei*, serie IX, III, fasc. 4, Roma 1993; EAD., *Die actio de in rem verso im römischen Recht*, München 2001; A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Bari 1996, 195; A. WACKE, *Al-*

agiscono, in nome o per conto del *dominus*, svolgendo attività commerciali, più o meno complesse, impiegando il *peculium* concesso loro dal *dominus* per la conduzione di attività produttive, gestendo attività imprenditoriali mediante l'ausilio di *servi vicarii*. Si afferma prepotentemente in questo periodo un modello di organizzazione economica basato anche sull'impiego dei servi come "strumenti pensanti", che diede vita ad un complesso sistema organizzativo delle attività imprenditoriali e commerciali. L'*exercere negotiationes per servos communes*, emergente nelle fonti, risulta essere espressione del fenomeno organizzativo di un'attività imprenditoriale collettiva, imperniata sull'impiego, si direbbe oggi, "manageriale" dei *servi communes*, e cioè di servi appartenenti a più padroni titolari dell'impresa²⁸.

Nel periodo postclassico e giustiniano, in coincidenza con la crisi «del sistema produttivo basato essenzialmente sulla manodopera servile, si attenua la netta contrapposizio-

le origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettie, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo, II, cit., 596; M.A. LIGIOS, "Ademptio peculii" e revoca implicita del legato. Riflessioni su D. 34.4.31.3 (Scaev. 14 Dig.), in Index, XXXIV, 2006, 505 ss.; A. PETRUCCI, Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori, I, Torino, 2007, 204 ss., 79 ss.; R. PESARESI, Ricerche sul peculium imprenditoriale, Bari, 2008, 11 ss.; P. CERAMI, Negotiationes e negotiatores. Tipologia dell'organizzazione imprenditoriale romana, in P. Cerami - A. Petrucci, Diritto commerciale³, Torino, 2010, 81 ss., 61 ss. In particolare, a proposito del peculio nei documenti della prassi, rinvio a F. REDUZZI MEROLA, Servi ordinari e schiavi vicari nei 'responsa di Servio e nel teatro di Plauto, in Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico, Napoli, 2007, 21 ss. (ivi lett.).

²⁸ Rinvio soprattutto a: A. DI PORTO, *Impresa collettiva*, cit., 54 ss.; ID., *Il diritto commerciale*, cit., 424 ss. Ma vedi anche, fra i più recenti A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 79 ss.; P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores*, cit., 61 ss.;

ne a livello giuridico tra liberi e servi»²⁹. Già in epoca imperiale, in seguito alla forte influenza della filosofia stoica³⁰, erano stati emanati provvedimenti che avevano consentito un miglioramento della condizione servile³¹.

Ma è con l'avvento del cristianesimo che è possibile scorgere mutamenti tangibili nella legislazione in materia di servitù. Il cristianesimo, pur non riuscendo a promuovere l'abolizione dell'istituto della schiavitù (al riguardo è significativo il fatto che il clero anche in Sardegna fosse tra i principali proprietari di *servi* fin dal VI sec. d.C., come attesta l'iscrizione di un collare di un *servus fugitivus* studiata da Attilio Mastino³²) contribuì ad influire favorevolmente sulla legislazione imperiale. Da tale legislazione scaturirono norme in cui il *servus* veniva considerato per la sua personalità e venne fortemente compresso il potere illimitato del *dominus* sulla sua persona³³. Un esempio: la costituzione di Costantino dell'anno 319 che qualifica come omicidio l'uccisione del *servus* da parte del *dominus*³⁴, da cui deriva il principio generale di epoca giustiniana, secondo cui nessun uomo, senza una causa determinata dalla legge, poteva

²⁹ G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1986, 80 ss.

³⁰ A. MANTELLO, *Beneficium servile*, cit., 91 ss.

³¹ Cfr. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, 15 ss.

³² Da ultima, per uno studio di un collare di schiavo rinvenuto in Sardegna, P. RUGGERI, *I collari di schiavo*, in *Mercati e mercanti di schiavi*, a cura di P. Ruggieri – R. Ortu, *Atti del convegno interdisciplinare su, Mercati e mercanti di schiavi Sassari, 22-23 ottobre 2009*, (in corso di pubblicazione).

³³ Cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia – Le persone*, Milano 1952, 438.

³⁴ C. 9.14.1

infiere sui suoi servi³⁵.

Si possono intravedere progressivi miglioramenti della condizione servile anche in tema di situazioni patrimoniali; un esempio fra tutti: l'affermarsi del principio dell'appartenenza del *peculium* al *servus*, nonché la conseguente la possibilità dei creditori di agire direttamente nei confronti del *servus* con un'*actio de peculio utilis*³⁶. La c.d. capacità processuale del *servus* viene fortemente ribadita da Giustiniano, anche in tema di processo di libertà, nel cui contesto viene consentito al soggetto, il cui *status libertatis* fosse controverso, di difendersi personalmente, senza l'ausilio dell'*adsertor libertatis*.³⁷

Per concludere, a partire dall'epoca postclassica e giustiniana si afferma progressivamente una condizione del *servus* che si avvicina sempre di più a quella di persona "capace" di diritti e di obblighi.

³⁵ I. 1.8.2: *In potestate itaque dominorum sunt servi. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum acquiritur id domino acquiritur. Sed hoc tempore nullis hominibus qui sub imperio nostro sunt licet sine causa legibus cognita et supra modum in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Pii Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur quam qui servum alienum occiderit. sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur. nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis conditionibus vendere, ut pretium dominis daretur: et recte; expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur. cuius rescripti ad Aelium Marcianum emissi verba haec sunt.*

³⁶ C. 4.26.13.

³⁷ Cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 439 ss.

3. b) *La tutela dei “nuclei familiari servili” della Sardegna nella costituzione di Costantino CTh. 2.25.1.*

Il progresso della legislazione imperiale in tema di condizione servile può essere ulteriormente confermato dal contenuto di una costituzione di Costantino, datata 29 aprile 325, riportata in CTh. 2.25.1, riguardante i fondi patrimoniali ed enfiteutici della Sardegna, da cui scaturisce una prima forma di tutela giuridica della c.d. “famiglia” del *servus* e della “inseparabilità” dei suoi componenti.

In età classica al *servus* veniva negata la possibilità di contrarre un *iustum matrimonium*, motivo per cui l’unione tra *servi*, detta *contubernium*, aveva rilevanza solo di fatto e poteva durare unicamente fino a quando il *dominus* l’avesse consentito: il *dominus* poteva, a suo piacimento, separare i componenti dei nuclei familiari servili, vendendoli separatamente, donandoli o lasciandoli in eredità a persone diverse. Inoltre, il vincolo di parentela tra asserviti, definito come *cognatio naturalis*, non aveva alcuna rilevanza giuridica nell’ambito del diritto classico romano³⁸.

Una situazione, quella appena descritta, che trovava però delle attenuazioni nel caso in cui vi fosse uno stretto legame tra le unioni servili e il fondo. Al riguardo sono significative le parole di Varrone:

Varro, *De re rustica*, 1.17.5: *Praefectos alacriores faciendum praemiis [ad facienda] dandaque opera ut habeant peculium et coniunctas conservas, e quibus habeant filios. Eo enim fiunt firmiores ac coniunctiores fundo. Itaque*

³⁸ Cfr. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, cit., 15 ss.

propter has cognationes Epiroticae familiae sunt inlustriores ac cariores.

Nel brano si richiama, al fine di rendere i *praefecti*³⁹ più fedeli e più affezionati al *fundus*, la possibilità di concedere loro un peculio e di congiungersi con le compagne di schiavitù, dalle quali avere anche figli. Per questi legami di parentela, scrive Varrone, le *Epiroticae familiae*⁴⁰ sono reputate *inlustriores* e hanno un prezzo più alto⁴¹.

³⁹ Sul significato di *praefectus*, in questo contesto, vedi C.G. VAN LEIJENHORST, v. *Praeficio (praefectus)*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 10.2, 1985, col. 632.45, in part. col. 632.55, in cui si rileva che il termine viene impiegato con l'accezione di *servus*. Ma vedi anche R. MARTIN, «Familia rustica»: *Les esclaves chez les agronomes latins*, in *Actes du Colloque 1972 sur l'esclavage*, cit., 270; J. KOLENDO, *L'agricoltura nell'Italia romana*, Roma 1980, 195 n. 12, il quale specifica che in questo passo del *De re rustica*, il termine *praefectus* sta ad indicare una particolare categoria di *servi* adibiti al controllo dell'attività lavorativa degli altri schiavi; I. LANA, *L'Idea del lavoro a Roma*, cit., 147. Infine, F. REDUZZI MEROLA, «Servo parere», cit., 27, la quale, al riguardo, scrive che il *praefectus* «verosimilmente è anch'esso un *servus*».

⁴⁰ Sull'accezione di *familia* in Varrone *De re rustica* 1.17.5, rinvio a O. HEY, v. *Familia*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 6.1, cit., col. 238, il quale colloca il testo in questione nel significato di *familia* di cui alla lett. B *de servis et servorum opera facientibus: 1 corpus servorum, qui in domo privata sunt*. Secondo G.E.M. DE STE. CROIX, *The class struggle in the ancient greek world: from the archaic age to the Arab conquests*, cit., 235, il riferimento alle *Epiroticae familiae*, presente nel testo di Varrone, starebbe a significare che intere famiglie di servi dell'Epiro venivano vendute come unità e, pertanto, avrebbero prestato un miglior servizio se fossero state mantenute integre, nella loro unità, dal *dominus*. *Contra*, K.R. BRADLEY, *Approvvigionamento e allevamento di schiavi a Roma*, in *La schiavitù nel mondo antico*, a cura di M.I. FINLEY, Roma-Bari 1990, 88 n. 34, la quale osserva, attenendosi al significato di *familia* riportato da O. HEY nel *Thesaurus Linguae Latinae*, che «non è possibile sostenere che il vocabolo latino *familia* equivalga all'inglese *family*... il sostantivo "*familiae*" di Varrone probabilmente fa solo riferimento alle famiglie di schiavi provenienti dall'Epiro [...] in cui erano presenti certi legami familiari».

⁴¹ Sulla rilevanza della provenienza di uno schiavo nella determinazione del prezzo di vendita, e sul conseguente obbligo per il venditore di

Dall'analisi del testo emerge con chiarezza il riferimento alle unioni tra compagni di schiavitù, alla procreazione, ai legami di parentela tra i servi (*cognationes*). Di particolare interesse l'osservazione di Varrone secondo cui l'affezione al fondo risulta maggiore se il *servus* si crea una famiglia, nonché il giudizio di valore, non solo economico, nei confronti delle famiglie di schiavi dell'Epiro, le quali erano note per sentire maggiormente i legami di parentela. Risulta chiaro che le considerazioni di Varrone hanno una forte connotazione economica, dato che la costituzione di nuclei familiari tra i servi comporta una maggiore affezione al fondo e da tale gratificazione del *servus* risulta anche una maggiore produttività⁴².

La situazione delle c.d. famiglie servili e il problema della loro inseparabilità viene affrontato anche dal giurista Ulpiano, il quale enuncia un importante principio giurisprudenziale:

D. 33.7.12.7 (Ulp. 20 *ad Sab.*): *Uxores quoque et infantes eorum, qui supra enumerati sunt, credendum est in eadem villa agentes voluisse testatorem legato contineri: neque enim duram separationem iniunxisse credendus est.*

Il paragrafo si inserisce nell'ambito di una problematica particolare in tema di legato, e nello specifico riguarda

renderla nota all'acquirente vedi R. ORTU, "Aiunt aediles...", cit., 273 ss.

⁴² Cfr. R. MARTIN, «Familia rustica»: *Les esclaves chez les agronomes latins*, in *Actes du Colloque 1972 sur l'esclavage*, cit., 290; W. KALTENSTADLER, *Arbeitsorganisation und Führungssystem bei den römischen Agrarschriftstellern: Cato, Varro, Columella*, cit., 53; J. KOLENDO, *L'agricoltura nell'Italia romana*, cit., 195 n. 12; I. LANA, *L'Idea del lavoro a Roma*, cit., 147.

l'inclusione nel legato di *instrumentum fundi* dei servi ricompresi nell'*instrumentum instrumenti*⁴³. Il contenuto del paragrafo 7 del frammento 12, infatti, è strettamente collegato a quello dei due paragrafi precedenti⁴⁴, in cui Ulpiano riferisce il pensiero di Trebazio e quello di Scevola in merito all'inclusione nel legato dell'*instrumentum fundi* di quella categoria di servi che, «essendo stati predisposti per il servizio della *familia rustica*, intervenivano in maniera soltanto indiretta sulle attività di coltivazione del fondo»⁴⁵. Al riguardo, nel paragrafo 6, per indicare questa categoria di servi, il giurista severiano impiega la significativa locuzione *instrumentum instrumenti*, una locuzione specifica, che Ulpiano potrebbe aver recepito direttamente dall'opera di Servio⁴⁶.

⁴³ Sull'*instrumentum instrumenti*, rinvio a M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, cit., 183 ss., in particolare 183 n. 106 (ivi ampia bibliografia sul tema). Vedi anche *infra*, nt. 49.

⁴⁴ D. 33.7.12.5-6 (*Ulpianus libro 20 ad Sabinum*): *Trebatius amplius etiam pistorem et tonsorem, qui familiae rusticae causa parati sunt, putat contineri, item fabrum, qui villae reficiendae causa paratus sit, et mulieres quae panem coquant quaeque villam servant: item molitores, si ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo aliquo officio virum adiuvet: item lanificas quae familiam rusticam vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant. 6. Sed an instrumenti instrumentum legato instrumento continetur, quaeritur: haec enim, quae rusticorum causa parantur, lanificae et lanae et tonsores et fulloes et focariae non agri sunt instrumentum, sed instrumenti. Puto igitur etiam focariam [focarium] contineri: sed et lanificas et ceteros, qui supra enumerati sunt: et ita Servium respondisse auditores eius referunt.*

⁴⁵ M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica*, cit., 186.

⁴⁶ Nel frammento infatti si legge «*et ita Servium respondisse auditores eius referunt*», in cui l'utilizzazione del verbo *referre* viene intesa da F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, [con *Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d.C.*, a cura di G. De Cristofaro], Napoli 1980, 129 s., come attestazione del fatto che Ulpiano facesse riferimento ad una «notizia resa per iscritto [...] che dimostra come egli a-

Nel paragrafo 7 Ulpiano scrive che anche le *uxores* e i gli *infantes* dei *servi*, considerati in precedenza (nei paragrafi 5 e 6 dello stesso frammento 12), sono ricompresi nel legato dell'*instrumentum fundi*. Il giureconsulto giunge a questa conclusione «in via di interpretazione della volontà»⁴⁷ del testatore. L'esplicito riferimento alla volontà del *de cuius* (*voluisse testatorem legato contineri*) da parte di Ulpiano ha una valenza peculiare nella logica del passo. In sostanza, il *de cuius*, secondo quanto presume il giurista, avrebbe avuto la volontà di includere nel legato anche le compagne dei servi e i loro bambini, poiché dimoravano con loro, nella stessa *villa*, luogo in cui gli stessi *servi* prestavano la propria attività lavorativa⁴⁸. Ulpiano conclude il testo con la frase *neque enim duram separationem iniunxisse credendus est*: motivazione di carattere umanitario⁴⁹, con

vesse la sua fonte sotto gli occhi» (130). Per l'attribuzione dell'espressione *instrumentum instrumenti* a Servio, vedi anche M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica*, cit., 195 s., la quale, oltre a seguire l'orientamento interpretativo di F. Casavola, osserva che «dopo aver distinto dalla *familia rustica* la manodopera predisposta per il servizio di questa, sia stato naturale per Servio indicarla con una locuzione che la individuasse come gruppo di schiavi a sé stante e che al contempo rendesse il rapporto di funzionalità che lo legava all'*instrumentum fundi*».

⁴⁷ R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, cit., 22. Vedi anche M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica*, cit., 190, la quale, seguendo l'interpretazione dell'Astolfi, osserva che «il giurista severiano giunge a questa conclusione sulla base di una presunzione di volontà del *de cuius*».

⁴⁸ Cfr. R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, cit., 22 s.; M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, cit., 190.

⁴⁹ È innegabile che nella frase «*neque enim duram separationem iniunxisse credendus est*» sia sottesa una motivazione di tipo umanitario. Una parte della dottrina però ritiene che questa connotazione umanitaria non sia da ascrivere al giurista Ulpiano, ma sia l'espressione di una concezione, di età costantiniana e giustiniana, fortemente influenzata dal cristianesimo. In tal senso, vedi, tra gli altri, R. ASTOLFI, *Studi*

cui il giurista severiano giustifica la scelta del testatore di includere nel legato i nuclei familiari servili per non imporre dure separazioni.

Ritengo che nel passo ulpiano si enunci un importante principio giurisprudenziale in merito alla inseparabilità della c.d. “famiglia” del *servus* che svolge la sua attività nella *villa*. Il richiamo al fatto che la compagna del *servus* e i loro figli vivevano nell’“azienda” agricola a mio avviso non deve essere trascurato, in quanto contribuisce a sottolineare il legame esistente tra l’intera comunità familiare servile e il *fundus*, rendendola pertanto indivisibile e inseparabile dal fondo stesso.

Il principio giurisprudenziale dell’inseparabilità dei c.d. nuclei familiari servili trova però la sua consacrazione legislativa in una costituzione di Costantino, emanata dall’imperatore per porre fine alle spiacevoli conseguenze derivanti all’applicazione di un provvedimento amministrativo che poco tempo prima aveva dato vita alla ripartizione di vaste unità fondiarie fra diversi concessionari e che aveva comportato crudeli disgregazioni dei nuclei familiari servili in Sardegna⁵⁰. Questo evento aveva sicuramente generato

sull’oggetto dei legati in diritto romano, II, cit., 23 s., il quale ritiene che «l’interpolazione corrisponderebbe all’altra *pietatis intuitu* di D. 32,41,2».

⁵⁰ La costituzione CTh. 2.25.1 si riferisce ad alcuni rilevanti fatti accaduti in Sardegna, che portarono, in seguito alla divisione dei fondi demaniali e alla assegnazione a diversi conduttori enfiteutici, alla conseguente spartizione della manodopera servile ed alla separazione dei nuclei di servi legati da vincoli di parentela. Come osserva P. VOGLI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, cit., 49, nella costituzione «Costantino si riferisce a un fatto già avvenuto, non approva la decisione presa, ne dispone la revoca, e infine ordina al *rationalis* di vigilare perché la cosa in futuro non si ripeta nella provincia».

malcontento generale fra i servi sardi⁵¹, al punto che l'imperatore dovette intervenire con il provvedimento legislativo riportato in CTh. 2.25.1:

CTh. 2.25.1 (*Imp. Constantinus A. Gerulo rationali trium provinciarum*): *In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret. Quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur qui dissociata in ius diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur: ac si cui propter redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem susceperit, mancipia reddantur. et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisio mancipiorum affectibus perseveret.*

Nella costituzione, emanata poco prima dell'inizio dei lavori del Concilio di Nicea (20 maggio 325), indirizzata a Gerulo⁵², *rationalis trium provinciarum*⁵³, Costantino sta-

⁵¹ Sulle dure condizioni di vita degli schiavi sardi e sul timore dell'imperatore Costantino di eventuali e pericolose rivolte servili, come segno di malcontento per all'attuazione del provvedimento di divisione dei fondi patrimoniali-enfiteutici, rinvio soprattutto alla lettura di C. BELLIENI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all'epoca di Costantino*, cit., 66; P. MELONI, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, cit., 144 s.

⁵² Su Gerulus vedi A.H.M. JONES, *The prosopography of the later roman empire*, I, Cambridge 1971, 394. Come nota C. BELLIENI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all'epoca di Costantino*, cit., 26 n. 1, nello stesso anno 325 «l'imperatore si rivolge non più a Gerulo ma ad un Eufrazio, *rationalis trium provinciarum*. Una sostituzione di persone dovrebbe essere avvenuta fra il 29 aprile e il 19 luglio dello stesso anno». Anche A. PUGLISI, *Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino*, cit., 306 n. 3, osserva, a proposito del destinatario della

tuisce che nella divisione dei fondi patrimoniali-enfiteutici⁵⁴ della Sardegna si provveda affinché *integra apud possessionem*⁵⁵ *unumquemque servorum agnatio permaneret*; poiché,

costituzione, che «probabilmente la sua carriera è stata priva di ulteriori sviluppi».

⁵³ Dalla *Not. Dign.*, occ. XI, 14, si apprende dell'esistenza per le province della Sicilia, della Sardegna e della Corsica di un «*rationalis summarum trium provinciarum, id est Siciliae, Sardiniae et Corsicae*». Al riguardo, P. MELONI, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, cit., 115, puntualizza che «questo vale naturalmente per il periodo storico al quale va riferita la *Notitia Dignitatum* ossia, come già è stato detto, fra la fine del IV sec. ed i primi decenni del V. Questa precisazione cronologica è necessaria perché il magistrato con lo stesso titolo che appare nelle costituzioni del *Cod. Theod.* sembra avere, almeno in parte, attribuzioni di diversa natura connesse con l'amministrazione dei beni della corona, ossia del «*patrimonium*», la quale cadeva invece nella sfera di competenza dei «*comes rei privatae*»». Sulle funzioni svolte dal *rationalis summae rei trium provinciarum*, vedi anche C. BELLINI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all'epoca di Costantino*, cit., 18 ss.; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602*, III, Oxford 1964, 346.

⁵⁴ Nella costituzione viene utilizzata l'espressione *fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis*, che, come scrive C. BELLINI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all'epoca di Costantino*, cit., 26 s., non indica «due classi differenti di terre, ma i fondi patrimoniali dati in concessione enfiteutica». Al riguardo, vedi anche F. BURDEAU, *Le ius perpetuum et le regime fiscal des res privatae et des fonds patrimoniaux*, in *Iura* 23, 1972, 41. Come osserva P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, cit., 45 ss., nel Codice Teodosiano e nel Codice di Giustiniano è possibile riscontrare diverse varianti di questa stessa locuzione: «si parla di *fundi patrimoniales et* – o *vel*, o *seu* – *emphyteutici*; e a volte *fundus patrimonialis* e *fundus emphyteuticus* si scambiano, anche in uno stesso contesto, come sinonimi» (45). Inoltre, l'A. spiega che l'espressione «ha il significato di fondo patrimoniale, ossia enfiteutico; e così si intende accentuare l'usuale accompagnarsi delle due qualifiche. Il significato sostanziale non muta: possiamo renderlo scrivendo fondi patrimoniali-enfiteutici» (46 s.).

⁵⁵ Nella prima parte della costituzione CTh. 2.25.1 (*In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret*), come rileva C.A. CANNATA, «*Possessio*» «*possessor*» «*possidere*» nelle fonti giuridiche del basso impero romano. *Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, cit., 164 n. 48, «la terminologia oscilla, in modo significativo, tra *dominus* e *possessor*». In

domanda retoricamente l'imperatore, "chi potrebbe sopportare che i figli siano separati dai genitori, le sorelle dai fratelli e le mogli (indicate nel testo con il termine *coniuges*⁵⁶)

merito alla qualifica di *dominus* attribuita all'enfiteuta, l'A. rinvia alle «esatte osservazioni» di E. LEVY, *West Roman vulgar law*, Philadelphia 1951, 22, 45 ss., il quale, oltre ad aver inserito la costituzione oggetto di studio tra quelle in cui «*possessio* as indicating ownership and similar rights» (22), in altro luogo, specifica che l'enfiteuticario, in alcune costituzioni, tra cui CTh. 2.25.1, «however, he is designated to be a *dominus* or to have *dominium*» (46). Vedi anche C. BELLINI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all'epoca di Costantino*, cit., 31; M. KASER, *Das römische Privatrecht*², cit., 310; P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, cit., 48 ss., in part. 51, il quale evidenzia che in alcune costituzioni (CTh. 2.25.1 e CTh. 11.62.2) l'enfiteuticario non solo viene indicato con il termine *possessor*, ma anche con il sostantivo *dominus*. A tale proposito, però, si leggano le considerazioni di M. SARGENTI, rec. a P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, cit., 1990, 494: «Anche il possessore di fondi enfiteuticarii è talora chiamato *dominus*: già da Costantino nella costituzione che vieta lo smembramento dell'*agnatio servorum* nelle *divisiones* dei fondi *patrimoniales vel enfiteuticarii per diversos dominos distributi* (CTh. 2,25,1) [...] ma in questi casi mi sembra si possa veramente addebitare l'uso di questi termini all'imprecisione del linguaggio dei redattori dei testi normativi tardo imperiali o, forse meglio, alla novità del loro linguaggio, al particolare significato in cui essi tengono ad usare il termine *dominium*, proprio perché vogliono accentuare, probabilmente, l'identificazione con il momento della titolarità del diritto. Costantino parla, è vero, di *fundi patrimoniales vel enfiteuticarii per diversos dominos distributi*, ma dice anche, nello stesso contesto, che le *divisiones* dovevano avvenire in modo *ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret*. Il termine tecnico, quello che esprime correttamente la natura giuridica del rapporto, è il secondo, *possessor*; il primo, *dominus*, vuole indicare, semplicemente, il titolare di quel *ius enfiteuticum* che attribuisce la *possessio*».

⁵⁶ Per l'uso del termine *coniux* nelle fonti rinvio a E. LOMMATZSCH, v. *Coniux*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 4, 1906-1909, coll. 341 ss. In particolare, per l'utilizzazione del termine al genere femminile, coll. 342 s. Per quanto riguarda *coniux* nelle fonti epigrafiche vedi E. DE RUGGIERO, v. *Coniux*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, II, 1, (rist. an.) Roma 1961, in cui si legge «oltre che nel significato proprio di moglie legittima, *coniux* spessissimo nelle iscrizioni è usata anche impropriamente per indicare la donna che convive in rapporti quasi matrimoniali, e quindi sta per *concupina ... e contubernalis*». A proposito di *servi coniuges* e del gran numero di fonti epigrafiche in cui vi è traccia di "coniugi servili", si legga E. COSTA, *Storia del dirit-*

dagli uomini?” Da ciò deriva che debbano essere nuovamente riuniti i *servi* legati da vincoli ‘agnatizi’, i quali abbiano subito la separazione in seguito alla ripartizione dei fondi. Inoltre, nella costituzione si statuisce che le eventuali perdite subite dai condividenti, derivanti dal ricongiungimento dei *servi* legati da vincolo di parentela, dovessero essere compensate con sostituzioni per mezzo di *mancipia vicaria*. Il testo si conclude con un’esortazione a vigilare, rivolta a Gerulo, affinché non persistano le questioni inerenti alle separazioni degli “affetti” dei *mancipia* («*et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisis mancipiorum affectibus perseveret*»).

La costituzione di Costantino, nel tutelare giuridicamente la protezione degli «affetti dei *servi*»⁵⁷, introduce nell’ordinamento romano il nuovo principio legislativo per cui la *servorum agnatio*⁵⁸ deve rimanere integra nella sua

*to romano privato dalle origini alle compilazioni giustiniane*², Torino 1925, 128, 128 n. 5, il quale afferma che le iscrizioni funerarie «serbano ricordo e vestigio» della «famiglia naturale dei *servi*» (128), specificando che in tali iscrizioni, «la designazione normale data ai *servi* coniugi è quella generica di *coniuges*» (128 n. 5). Ma vedi anche C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle*, cit., 35; R. ORESTANO, *Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, cit., 440, 440 n. 1121.

⁵⁷ M.P. BACCARI, *Concetti ulpiani per il “diritto di famiglia”*, I, cit., 45; EAD., *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, cit., 203.

⁵⁸ Il fatto che l’imperatore Costantino utilizzi l’espressione *servorum agnatio*, nella costituzione CTh. 2.25.1, viene considerato, da una parte della dottrina, come un elemento di particolare rilevanza, che attesterebbe anche il riconoscimento giuridico del matrimonio tra *servi* e dei loro legami di parentela. Su questo orientamento della dottrina, vedi, tra gli altri, in particolare, A. PUGLISI, *Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino*, cit., 311, in cui l’A. sottolinea che «il principio introdotto con il nostro testo è decisamente innovatore, acquistano rilevanza giuridica i legami parentali tra i *servi*»; e M.P. BACCARI,

unità e, se “*dissociata*”, dispone l’imperatore, “*in unum redigere eadem cogantur*”.

Viene così statuito da Costantino l’innovativo divieto di separare i “nuclei” di *servi* legati da vincoli di parentela⁵⁹,

Concetti ulpiane per il “diritto di famiglia”, I, cit., 47; EAD., *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, cit., 204, la quale, in riferimento alle unioni servili, scrive: «le parole costantiniane “*servorum agnatio*” implicano anch’esse un riconoscimento giuridico del rapporto», inquadrando tale interpretazione nell’ambito di una visione più generale, dalla quale, per l’A. (EAD., *Concetti ulpiane per il “diritto di famiglia”*, I, cit., 45), scaturirebbe che il termine *conubium*, utilizzato nelle costituzioni di Diocleziano e di Costantino a proposito delle unioni servili, avrebbe il significato di “matrimonio”. Nello specifico, «il termine *conubium* serve a segnalare un’uguaglianza fra gli uomini (anche servi) quanto ad un istituto, il matrimonio, che secondo la giurisprudenza, almeno a partire dall’età dei Severi, era di diritto naturale». Allude, invece, genericamente al riconoscimento del matrimonio servile C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle*, cit., 35 s. Mentre R. ORESTANO, *Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, cit., 442 n. 1129, pur precisando che per un classico sarebbe stato assurdo parlare di *agnatio* in riferimento ai *servi* (437), conclude: «e che vi fosse, già nella costituzione di Costantino, un certo riconoscimento dello stato matrimoniale forse lo si può dedurre più ancora che dal termine *coniuges*, dalla sorprendente espressione *servorum agnatio* (!)». A proposito del valore di tale espressione, vedi anche W. WALDSTEIN, *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, cit., 130, il quale osserva: «Sorprende l’impiego della parola *agnatio* per la parentela schiavile, perché l’espressione sta a indicare lo specifico rapporto di parentela tra cittadini romani basato sulla *patria potestas* secondo lo *ius civile* [...] Costantino stabilì pertanto che dovessero venir nuovamente riuniti gli schiavi separati dalla divisione dei terreni ma uniti dai vincoli familiari». Infine, pur rilevando come «le leggi non riconoscano il matrimonio degli schiavi», B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, *La famiglia – Rapporti patrimoniali – Diritto pubblico*, cit., 90, ritiene che vi siano delle disposizioni – fra cui CTh. 2.25.1 – in cui si possa riscontrare un preludio a tale riconoscimento.

⁵⁹ Anche da tale divieto, per M.P. Baccari scaturirebbe il riconoscimento giuridico dell’unione servile: (non capisco questa citazione Ead è un autore, o una sigla o cosa?) EAD., *Concetti ulpiane per il “diritto di famiglia”*, I, cit., 47; EAD., *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, cit., 204, la quale scrive: «il divieto di separare le “famiglie” degli schiavi implica, a mio avviso, un valore

la c.d. “famiglia del servo” che da quel momento non sarebbe più stato possibile disgregare come avveniva in precedenza.

Dalla lettura del testo della costituzione, appare evidente che Costantino non utilizza il termine *familia*⁶⁰ per indi-

giuridico del rapporto, sia pure qualificato altrove (nella costituzione del 319 CTh. 12,1,6) come *contubernium*», specificando inoltre: «un riconoscimento giuridico, e non soltanto “umano”, viene dato da Costantino alle unioni servili [...] valore e conseguenza giuridiche del rapporto non consentono che per queste unioni si parli di un rapporto di mero fatto» (49).

⁶⁰ Sui differenti significati del sostantivo nelle fonti, ed in particolare per *familia* nell’accezione di *adgnatorum, item cognatorum corpus*, rinvio a H.E. DIRKSEN, v. *Familia*, in *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berolini 1837, 366. Per la derivazione di *familia* da *famulus*: A. ERNOUT-A. MEILLET, v. *Famulus*, *Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots*⁴, Paris 1959, 215. Ma vedi anche O. HEY, v. *Familia*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 6.1, 1912-1926, coll. 234 ss. Di grande interesse, per le diverse accezioni di *familia* in senso tecnico-giuridico, la lettura di Ulpiano in D. 50.16.195.1-5 (*Ulpianus libro 46 ad edictum*): “*Familiae*” appellatio qualiter accipiatur, videamus. Et quidem varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur. In res, ut puta in lege duodecim tabularum his verbis “adgnatus proximus familiam habeto”. Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono et liberto loquitur lex: “ex ea familia”, inquit, “in eam familiam”: et hic de singularibus personis legem loqui constat. 2. Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. Et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. Idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. Communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. 3. Servitutium quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris ostendimus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de fami-

care il nucleo servile legato da vincoli di parentela, e tuttavia si avvale dell'espressione assai significativa *servorum agnatio*. L'uso del termine *agnatio*⁶¹ per indicare la parentela tra i *servi*, sembra attestare chiaramente che nel pensiero del legislatore non vi era alcuna differenza concettuale tra i vincoli di parentela della persona libera e quelli della persona del *servus*, tanto è vero che nella stessa costituzione per indicare le compagne dei servi viene utilizzato il termine *coniuges*⁶².

lia publicanorum. Sed ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia autem parte edicti omnes servi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item redhibitoria, si deterior res reddatur emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde vi familiae appellatio omnes servos comprehendit. Sed et filii continentur. 4. Item appellatur familia plurium personarum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur (sicuti dicimus familiam Iuliam), quasi a fonte quodam memoriae. 5. Mulier autem familiae suae et caput et finis est. Vedi anche C. 6.38.5 pr. (Imperator Justinianus A. Iohanni p.p.): Suggestioni illyricianae advocacionis respondentes decernimus familiae nomen talem habere vigorem: parentes et liberos omnesque propinquos et substantiam, libertos etiam et patronos nec non servos per hanc appellationem significari.

⁶¹ Per i diversi significati del termine *agnatio* nelle fonti vedi H.E. DIRKSEN, v. *Adgnatio*, in *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, cit., 21 s., in cui la costituzione CTh. 2.25.1 viene annoverata tra le fonti in cui *adgnatio* compare nel significato di “*Corona proximorum adgnatorum, itemque cognatorum (et in sp. liberorum)*”; G. OTTO, v. *Agnatio*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, 1, 1900, col. 1349, in particolare, col. 1349.47-55, *ipse homines agnati*, in cui vengono indicate tutte le ricorrenze del termine nelle fonti in tal senso: tra le queste anche la costituzione CTh. 2.25.1.

⁶² Sulla valenza di *coniuges* nella costituzione costantiniana vedi C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV^e Siècle*, cit., 35 s.: «Il faut noter particulièrement dans ce texte l'emploi du terme d'*agnatio* qui, plus encore que celui de *coniux*, implique la reconnaissance du mariage des esclaves»; R. ORESTANO, *Struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, cit., 442 n. 1129. Ritieni, invece, che le parole *a viris coniuges* non siano da attribuire a Costantino, S. SOLAZZI, *Il rispetto per la famiglia dello schiavo*, cit., 189. Invece, A. PUGLISI, *Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino*, cit., 309 n. 10, osserva che

La dottrina prevalente ritiene che questa costituzione, «ricca di umanità», come scrive il Carcaterra⁶³, sia stata fortemente ispirata dai precetti della religione cristiana⁶⁴. A

l'utilizzazione dei termini *a viris coniuges* siano espressione di una imprecisione terminologica da imputarsi al nuovo tipo di cancelleria di cui disponeva l'imperatore, e non frutto di una interpolazione. Questa osservazione sembra del tutto condivisibile, in particolare alla luce delle ricerche svolte da E. VOLTERRA, il quale ha evidenziato in non poche costituzioni ufficialmente promulgate da Costantino la mancanza di cura per gli aspetti tecnico-giuridici e per i problemi di coordinazione dei nuovi provvedimenti con le norme vigenti e con i principi fondamentali dell'ordinamento romano, tanto da far ritenere che quegli stessi provvedimenti siano stati redatti da membri della gerarchia ecclesiastica (considerazioni, queste, che valgono pienamente anche in riferimento all'utilizzo del termine *agnatio* per indicare la parentela servile): vedi particolarmente E. Volterra, *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in *Mélanges Levy-Bruhl*, Parigi 1959, 328 ss.; cfr. anche, dello stesso A., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congresso Int. Soc. Ital. Di Storia del Diritto*, Venezia 1967, II, Firenze 1971, 821 ss.; *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR* 83 (1980), 13 ss.; *Sulla legge delle citazioni*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe Scienze Morali, serie VIII*, 27 (1983), 234 ss.

⁶³ A. CARCATERRA, *La schiavitù nel secolo IV. 'Spinte' e 'stimoli' cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, cit., 175.

⁶⁴ A proposito dell'influsso della dottrina cristiana sulla costituzione costantiniana vedi P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, cit., 151: «una disposizione di Costantino, che par dettata anche nella forma da uno spirito nuovo e veramente cristiano»; E. ALBERTARIO, *Problemi giuridici in materia di azione redibitoria*, in *Studi di diritto romano*, III, *Obbligazioni*, cit., 475; J. VOGT, *Zur Frage des christlichen Einflusses auf die Gesetzgebung Kostantins des Großen*, in *Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, cit., 132; S. SOLAZZI, *Il rispetto per la famiglia dello schiavo*, cit., 187; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia – Le persone*, cit., 435; M.A. DE DOMINICIS, (rec. a W. SEYFARTH, *Soziale Fragen der spaetroemischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus*, cit.), in *Iura* 16, 1965, 293, il quale sottolinea che «il riconoscimento del matrimonio tra schiavi, il divieto di separare i padri e le madri dai figli, il trattamento sempre più umano degli schiavi non fu dovuto unicamente alla lotta di classe, ma soprattutto all'influsso profondo che già da più di un secolo esercitava su tutta quanta la società romana il Cristianesimo»; F. AMARELLI, *Vetustas – innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, cit., 122; A. CARCATERRA, *La schiavitù nel secolo IV. 'Spinte' e 'stimoli' cristiani nelle leggi a favore degli schiavi*, cit.,

mio avviso, però, oltre alla innegabile derivazione dal pensiero cristiano, la costituzione di Costantino rappresenta anche la tappa finale di un percorso evolutivo concettuale, in virtù del quale la valenza delle unioni tra servi e del principio di “inseparabilità” dei componenti della c.d. “famiglia” servile, in origine motivata sempre da ragioni esclusivamente di natura economica, col tempo si trasforma nel suo

175; L. MANNA, “*Actio redhibitoria*” e responsabilità per vizi nell’editto “*de mancipiis vendundis*”, Milano 1994, 85; F. MENCACCI, *Relazioni di parentela nella comunità servile. Gli schiavi gemelli*, in *Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia»*. Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano 19-20 novembre 1995, cit., 214 n. 4. Vedi anche M.P. BACCARI, *Il conubium nella legislazione di Costantino*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di San Costantino imperatore tra Oriente e Occidente*, cit., 206, la quale qualifica come «esempio di umanità» quello «dato da Costantino in Sardegna». L’A., al riguardo, definisce l’imperatore «‘rivoluzionario’ e, al tempo stesso, ‘tradizionalista’», poiché, in materia di matrimonio, si avvale «di strumenti concettuali e terminologici tradizionali (*conubium*, *natura* e *naturalis*), usati per una politica innovativa, se si vuole ‘rivoluzionaria’, in senso cristiano» (219). Ma vedi, in generale, anche J. GAUDEMET, *Des “droits de l’homme” ont-ils ete reconnus dans l’Empire romain?*, cit., 15, 23, il quale, nella sua analisi volta a stabilire l’esistenza di una categoria di diritti dell’uomo nell’ambito del diritto romano, arriva alla conclusione che è il Cristianesimo a far affermare una nuova concezione dell’uomo, nel riconoscimento della sua persona e della sua libertà. Riconoscono solo una ispirazione umanitaria M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Persone e famiglia*, cit., 57; ID., (rec. a L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*; F. AMARELLI, *Vetustas-innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino*), in *SDHI* 44, 1978, 542, in cui si legge, a proposito di CTh. 2.25.1: «di ispirazione, tutto sommato, genericamente umanitaria»; P.S. LEICHT, *Il matrimonio del servo*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, cit., 307, mentre, oltre ad una ispirazione cristiana, individuano anche motivazioni di altra natura C. BELLINI, *Enfiteusi, schiavitù e colonato in Sardegna all’epoca di Costantino*, cit., 66 (il quale ritiene che nell’emanazione del provvedimento in esame abbia giocato un ruolo non soltanto un sentimento di carattere umanitario, ma anche la preoccupazione di non suscitare in Sardegna rivolte simili a quelle dei *Circelliones* in Africa o dei *Bagaudi* in Gallia) e A. PUGLISI, *Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino*, cit., 311.

significato, per giungere ad incarnare in pieno lo spirito cristiano, mirante a tutelare soprattutto la «unità morale» e non solo «materiale»⁶⁵ della *servorum agnatio*. Il principio dell'inseparabilità dei componenti della “famiglia” servile viene pertanto rimodellato a nuovo da Costantino, anche sulla base degli insegnamenti della religione cristiana e conseguentemente motivato dall'inserimento nel testo della costituzione dell'interrogativo retorico: «*Quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari?*».

L'innovazione legislativa della costituzione costantiniana valicherà poi confini territoriali della Sardegna per essere applicata, con una efficacia territoriale illimitata, a tutti i giudizi divisionali, anche di natura ereditaria, ed essere estesa, inoltre, a favore di coloni e inquilini, equiparati formalmente ai *servi*⁶⁶. Ciò è attestato dalla *Interpretatio Wisigotica* e dal Codice Giustiniano:

Interpretatio Wisigotica ad CTh. 2.25.1: In divisione patrimoniorum seu fiscalium domorum sive privatorum observari specialiter debet, ut, quia iniustum est, filios a parentibus vel uxores a maritis, cum ad quemcumque possessio pervenerit, sequestrari, ut mancipia, quae permixta fuerint, id est uxor cum filiis et marito suo, datis vicariis, ad unum debeant pertinere, cui necesse fuerit commutare,

⁶⁵ B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, *La giustizia – Le persone*, cit., 435.

⁶⁶ Vedi A. PUGLISI, *Servi, coloni e veterani in alcuni testi di Costantino*, cit., 307, il quale individua nell'estensione della norma a coloni e inquilini «una indicazione sintomatica della diffusione del fenomeno del colonato in epoca giustiniana»; vedi anche M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana*, cit., 150.

*quod sollicitudo ordinantium debet specialiter custodire, ut separatio fieri omnino non possit*⁶⁷.

C. 3.38.11 (*Imp. Constantinus A. Gerulo*): *Possessionum divisiones sic fieri oportet, ut integra apud successorem unumquemque servorum vel colonorum adscripticiae condicionis seu inquilinorum proxima agnatio vel adfinitas permaneret. Quis enim ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? igitur si qui dissociata in ius diversum mancipia vel colonos traxerint, in unum eadem redigere cogantur.*

4. I servi nel Giudicato d'Arborea: regolamentazione giuridica e condizione sociale nei documenti del Condaghe di S. Maria di Bonarcado.

L'analisi dei documenti dei Condaghi⁶⁸ sardi, contribui-

⁶⁷ Al riguardo, vale la pena fare riferimento a quanto scrive P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, cit., 49 s., il quale ritiene che con la costituzione riportata in CTh. 2.25.1 il principe non volesse regolare la sola fattispecie riferita all'ambito territoriale della Sardegna, ma volesse estendere l'innovazione anche ai casi futuri. Ciò induce l'A. a reputare che «allora la clausola di estensione è generale. Intesa la legge così come proponiamo, riusciamo a capire meglio l'*interpretatio*, che dà una regola generale e la riferisce ai fondi pubblici e privati: l'*interpretatio* espone ciò che la legge presuppone».

⁶⁸ Sui condaghi rinvio a E. BESTA, *Nuovi studi sulle origini, la storia e l'organizzazione dei giudicati sardi*, in *Archivio Storico Italiano*, serie V, XXVII, 1901, 26 ss.; ID., *Condaghi sardi*, in *Bullettino bibliografico sardo* III, 1903, 104-109; A. ERA, *Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde*, Roma s.a. (ma 1934), 85 ss.. Tra i più recenti vedi G. Meloni, *La Sardegna rurale in un importante documento del XII secolo*, in G. MELONI-A. DESSÌ-FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994, 15 ss.; B. FOIS, *I condaghi: fonti per la storia del Medio-*

sce a delineare un quadro completo dell'istituto della servitù in Sardegna nei sec. XI-XIII. In particolare, i documenti del Condaghe di S. Maria di Bonarcado⁶⁹ (CSMB) rappresentano una fonte preziosa per la conoscenza del ruolo sociale e della condizione giuridica dei servi nel Giudicato d'Arborea.

Dalla lettura dei testi dei Condaghi appare evidente come nell'XI sec. si fosse già completato quel processo evolutivo della nozione di *servus*, iniziato fin dall'epoca imperiale romana, proseguito attraverso gli influssi della religione cristiana nella legislazione postclassica e giustiniana. Il *servus* sardo, pur continuando ad essere oggetto di diritti, riesce a guadagnare un ruolo giuridico ben preciso all'interno degli ordinamenti dei Giudicati, caratterizzato dal riconoscimento di determinati diritti in capo alla sua persona.

La condizione dei servi sardi era, comunque, di evidente inferiorità giuridica ed essi, come gli antichi servi romani, non disponevano della *libertas*. Sono numerosi, al riguardo, i giudizi contro servi, i quali, per sfuggire alla loro condizione, dichiaravano di essere liberi e falsificavano i documenti attestanti la loro manumissione⁷⁰; inoltre, se fuggivano, una volta ritrovati venivano ricondotti dal loro padrone, che ne rivendicava il dominio con un'azione di accertamento, ed in seguito a ciò potevano pure subire pene corporali,

evo sardo, in *Rivista di storia dell'agricoltura* XXXIV, 1994, n. 1, 3 ss.; F.C. CASULA, voce *Condaghi*, in *Dizionario*, cit., 449 ss..

⁶⁹ Per una raccolta dei documenti del CSMB rinvio a *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado* (d'ora in poi CSMB), a cura di M. Viridis, Cagliari 2002, n. 1. Per una traduzione italiana de *Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, a cura di M. Viridis, Nuoro 2003.

⁷⁰ CSMB 74; 93; 171-174.

come la fustigazione. Nel Giudicato d'Arborea vigeva anche una regola particolare, secondo la quale il padrone poteva trattenere e immettersi nella proprietà dei beni del servo *fugitivus*⁷¹.

I servi potevano appartenere al fisco (*servu de rennu*), al Giudice, alle chiese (*servu de Clesia*) o semplicemente ai privati. Questi ultimi si trovavano sicuramente in una condizione meno favorevole rispetto ai primi, i quali, in virtù della loro appartenenza, spesso erano investiti di compiti e funzioni che consentivano di ricavare qualche vantaggio.

Così come avveniva nel mondo romano, i servi erano oggetto di negozi giuridici, di compravendite, di permuta, di donazioni; la loro sottrazione, inoltre, costituiva *furtum*.

Tra le cause di servitù erano annoverate la nascita e l'asservimento volontario⁷². Seguendo l'interpretazione del Marongiu, sembrerebbe che, in contrapposizione all'antico principio legislativo romano, secondo cui lo *status* dei figli di una schiava era determinato dalla condizione giuridica della madre, nei documenti del Condaghe emerge chiaramente la prevalenza della regola della *deterior condicio* e cioè «era servo chiunque fosse nato da genitori, dei quali anche uno soltanto fosse stato di condizione servile»⁷³. Lo stesso Marongiu fa risalire il principio ad una Novella di Valentiniano III in cui si stabilivano regole simili per la prole nata da unioni tra donne libere e servi o coloni⁷⁴.

⁷¹ CSMB 21; 220.

⁷² CSMB 131; 23; 148.

⁷³ A. MARONGIU, *Aspetti della vita giuridica sarda nei condaghi di Trullas e di Bonarcado*, in *Studi economico-giuridici della regia Università di Cagliari XXVI*, 1938, ora in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, 36.

⁷⁴ A. MARONGIU, *Aspetti della vita*, cit., 36 ss.

Lo stato servile veniva meno, come nel diritto romano, attraverso la manomissione⁷⁵. Si rendevano, dunque, liberi i servi per *carta bullata*⁷⁶ o per disposizione testamentaria⁷⁷.

L'elemento caratteristico e distintivo della servitù sarda riguardava il contenuto del diritto dominicale sui servi, che rispetto al diritto romano è notevolmente limitato, in quanto ha per oggetto solo la prestazione di opere, ovvero la prestazione dell'attività lavorativa del *servus* e della sua prole.

L'attività lavorativa poteva spettare a un solo padrone, o a più proprietari. Nel caso di appartenenza del servo ad un solo padrone, l'unità servile si esprimeva denominando il *servus* come *integrus*. Nell'ipotesi di appartenenza a più padroni, la prestazione di opere del servo poteva spettare per metà, per un quarto o anche per una frazione più piccola e si diceva che il *servus* era *latus* (indicava la metà) o *pede* (indicava la quarta parte), a seconda delle quote di appartenenza ai diversi padroni⁷⁸. Il *servus integrus*, che prestava attività lavorativa ad un solo padrone, era debitore di quattro giornate lavorative, invece il *servus laterus* e quello *pedatus* appartenenti a più padroni, erano tenuti rispettivamente per la metà e per un quarto delle giornate lavorative dovute da un *servus integrus*.

Si delinea quindi una situazione di comproprietà di servi, come caratteristica peculiare dell'istituto della servitù sarda; ma anche in questa situazione mi pare evidente una naturale derivazione dal diritto romano, che, come è noto,

⁷⁵ Il verbo *libertare*, cioè rendere liberi, viene utilizzato nei documenti con il significato di manomettere (CSMB 1; 207; 74)

⁷⁶ CSMB 120.

⁷⁷ Vedi il testamento di Ugone II in CDS IV, 48.

⁷⁸ CSMB 28

ben conosceva la figura del *servus communis*.

Ai servi venivano riconosciuti una serie di diritti nell'ambito delle situazioni familiari, patrimoniali e processuali.

Il servo aveva il diritto di formarsi una famiglia, il cui rispetto e tutela derivavano dal contenuto della costituzione di Costantino del 325 indirizzata alla Sardegna. Tale regola però era disattesa nel caso di matrimonio tra servi appartenenti a padroni diversi, poiché in questi casi vigeva l'uso della ripartizione della prole tra i proprietari, che poteva variare a seconda della presenza o meno di una autorizzazione dei proprietari all'unione dei genitori. Infatti, se il matrimonio veniva approvato dai padroni dei nubendi, i figli nati durante il matrimonio venivano divisi in base alle condizioni dell'accordo tra i proprietari. Nell'ipotesi in cui l'unione avvenisse senza il consenso dei padroni, i figli della coppia spettavano al proprietario della donna, in quanto quest'ultima era considerata come se fosse stata portata *via a ffura et a larga*⁷⁹. Dalla documentazione del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, emerge che queste fattispecie risultano anche diverse pattuizioni (CSMB 29), che esulano dalla attribuzione delle quote dei singoli proprietari. I figli, comunque, rimanevano presso la madre fino a quando non fossero stati in grado di prestare i loro servizi⁸⁰.

Nei documenti del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado si attesta anche l'esistenza di unioni tra liberi e servi. È di grande interesse il caso di una convivenza tra una donna libera *maiorali* (di condizione nobile) e un servo, descrit-

⁷⁹ Tale situazione è documentata nel Condaghe di San Pietro di Silki (CSPS 27, 28, 30, 31).

⁸⁰ CSPS 38.

to in una delle schede del Condaghe riguardante l'accertamento dello *status* servile dei figli della coppia⁸¹.

In tema di diritti patrimoniali, i documenti dei Condaghi testimoniano la possibilità concessa ai servi di essere proprietari di beni immobili, dei quali potevano disporre il trasferimento, sia mediante atti *inter vivos*, sia in seguito ad atti di ultima volontà. La scheda n. 199 del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado attesta la capacità del servo di lasciare eredi legittimi, mentre dalla scheda n. 25 apprendiamo che se non vi erano eredi legittimi, il patrimonio servile spettava al proprietario del servo⁸².

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari, al *servus* veniva riconosciuta la possibilità di giurare e di prestare testimonianza.

Dalla breve descrizione appena fatta a proposito della condizione giuridica del servo nel periodo giudiciale, emerge chiaramente come questa fosse notevolmente più mite rispetto a quella dei servi del periodo romano. Il servo sardo, pur continuando ad essere oggetto di diritto, conduce la sua esistenza in un contesto sociale in cui gli vengono riconosciuti alcuni diritti fondamentali, che contribuiscono ad esaltare la sua qualità di persona. Senza alcun dubbio si trattava di una servitù che rappresentava la naturale evoluzione della *servitus* romana, i cui principi regolatori nel contesto sardo vengono mitigati dagli influssi del cristianesimo, dall'adeguamento agli usi locali e dalla perfetta integrazione in un sistema economico in cui il lavoro servile rappresentava la forza lavoro prevalente rispetto a quella del lavoro libero.

⁸¹ CSMB 25.

⁸² CSMB 25.

5. Conclusioni. Le conseguenze dell'abolizione della servitù nel Giudicato d'Arborea: liberi e servi nel cap. 197 della Carta de Logu d'Arborea.

Le condizioni dei servi nei territori del Giudicato d'Arborea nel XIV sec. sembrerebbero coincidere con quelle dei servi del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. Nel periodo in questione si assiste però ad una graduale tendenza all'affrancazione dei servi che, per altro, era assai rara nel periodo precedente.

Un caso emblematico è quello contenuto del testamento di Ugone II d'Arborea, il quale nel 1336 ordinò l'emancipazione di tutti i servi del giudice e di quelli del fisco nel territorio del giudicato d'Arborea, indicato significativamente con l'espressione "*regni iudicatus nostri*"⁸³.

Con molta probabilità lo stesso Mariano IV d'Arborea,

⁸³ Riporto qui di seguito il brano del testamento di Ugone III d'Arborea riprodotto in *Codice diplomatico della Sardegna* (a cura di P. TOLA), I.2, XLVIII, Sassari 1985 [Ripr. facs. del *Codex diplomaticus Sardiniae*, Augusta Taurinorum 1861-1868], p. 704, in cui si fa riferimento alla disposizione testamentaria con cui il giudice d'Arborea disponeva la liberazione dei servi: *Item ordinamus et infra scripto nostro heredi universali precipimus et mandamus ut omnibus illis servis regni Iudicatus nostri vel nostris propriis qui inventi fuerint tempore mortis nostre ad nostrum vel curie nostre servitium, sive in camara sive in canava aut in stabulis sive in cochina sive in camera scribanie sive in cancelleria sive in majora nostra de portu in curia nostra de spendio aut in turrina nostra de massa aut in turrina de silba plenam libertatem concedat. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus illis ancillis dicti nostri iudicatus et propriis que ad servicia egregie domine donne benedictae dilecte uxoris nostre tempore mortis nostre invente fuerint comorari plenam tribuat libertatem. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus ancillis dicti nostri iudicatus vel nostris propriis que invente fuerint tempore mortis nostre in curia nostra de spendio plenam libertatem concedat. Item ordinamus quod botices pannorum curie nostre que invente fuerint ad dictum servitium tempore mortis nostre prefatus heres noster tradat perpetue libertati.*

prima di divenire giudice, nella sua qualità di conte del Goceano e signore della Marmilla, nell'atto di fondazione del borgo di Burgos, aveva concesso libertà assoluta e franchigia *in perpetuum a totos sos homines et personas* e ai loro eredi che fossero andati ad abitare nel nuovo villaggio. Non si parla esplicitamente di servi, ma in generale questa disposizione viene interpretata come un atto di affrancazione ed emancipazione di servi.

Con il provvedimento del 1353, Mariano IV, ormai giudice d'Arborea, abolì formalmente la servitù coatta nei territori giudicali, contribuendo in questo modo a gettare le basi di una nuova struttura sociale e di una nuova economia basata principalmente sull'attività lavorativa di braccianti liberi. Lo stesso giudice provvederà a modificare la legislazione fino ad allora vigente, eliminando dalle norme ogni riferimento ai servi⁸⁴.

Va aggiunto però che nel cap. 197 della *Carta de Logu*, emanata dalla figlia di Mariano IV, Eleonora d'Arborea, risulta un'unica menzione ai servi in contrapposizione ai liberi⁸⁵. Nell'impossibilità di approfondire in questa sede le im-

⁸⁴ Cfr. F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., 279. Ma vedi anche C. FERRANTE - A. MATTONE, *Le comunità rurali*, cit., 40 n. 174.

⁸⁵ Cap. 197: *Guardia de bestiamen: Volemus et ordinamus: qui totu sos asones bacargios boynargios et pastores de qualunca bestiamini siat deppiant guardare su bestiamen qui ant auiri in guardia pro si factu modu qui nò fassant dannu in bingia ortos over labores, et si fagherit dannu qui su dictu bestiamen at auiri factu secundu qui de supra est narado in sos ateros capidulos veramente si intendat que su pubillu de su bestiamini possat auere et appat regressu contro su pastore lieru qui siat o servo qui cum paraula de su donnu suo siat allogadu de su dannu qui su dictu bestiamini at auiri factu et qui at auiri fatu et qui at aviri pagadu over quilli convegnat pagare et de su bestiamen quilli at esser mortu over levadu su quali pastore siat tenuto de pagare et paghit su dictu bestiamì et dannu et si non auirit daeunde poderet pagare su ufficiali siat tenuto de tenerellu et mandare a prexione su secundo pastore at petizione de su pubillu de su ditu bestiamini. Et istit in prexione infini at qui at auiri satisfactu su dannu qui ad auiri recivido de*

plicazioni derivanti da tale distinzione, vorrei per ora rinviare alle conclusioni elaborate dal Casula, il quale ritiene che si tratti di un refuso, sfuggito ai compilatori della *Carta de Logu*, il che fa propendere l'A. a ritenere che la legislazione rurale di Mariano IV fosse precedente al 1353 e testimoniasse un contesto sociale in cui era ancora vivo il servaggio⁸⁶.

In ogni caso secondo la dottrina prevalente la *Carta de Logu* emanata da Eleonora d'Arborea, rispetto agli altri statuti della prima metà del XIV sec., assume una portata che si può definire «rivoluzionaria», in quanto «definisce e disciplina un mondo rurale nel quale è scomparso il servaggio»⁸⁷.

*su dictu bestiamimi de cussu quilliat esser conuintu over li conuegnat pagare. Et gosi si intendat de su seruu qui at esser allogadu cun paraula de su donnu suo comente et de su liberu si su donnu de su servu non at boier pagare su dannu qui at aviri recivido su pubillu de su bestiamen. Et si aueneret qui alcinu de sos ditos pastores over guardianus de bestiamini si partirit over fuhirint de su servitziu pro dannu qui auirint fatu su bestiamini quilli at esser acomandadu over pro alcuna atera causa inantes de su tempus de sa allofatione et promissione qui at auiri fattu esseret complidu. Bolemus et comandamus qui pro tenore de su presente capitulo: qui in calunca logu sat poder acatare over consehene intro dexas terras nostras quillu deppiant tenne et mandarellu a prexione de cussu quillat aviri condutu over allogadu over procuradore over homini suo. Sul testo cfr. C. FERRANTE - A. MATTONE, Le comunità rurali, cit., 40 n.174, i quali ritengono che il termine *servu* sia utilizzato con «con un'accezione ambigua». Sul punto, vedi però F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., 279, il quale ritiene che si tratti di un «refuso» della disciplina giuridica precedente risalente al 1353.*

⁸⁶ F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., 279.

⁸⁷ C. FERRANTE - A. MATTONE, *Le comunità rurali*, cit., 40.